



PARERE MOTIVATO
n. 93 del 24 Maggio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 23 di rimodulazione del Piano degli Interventi vigente. Comune di Verona.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2019 prot. n.201142;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Verona con nota pec prot. n.21823 del 17.01.19 assunta al prot. reg. al n.20930 del 17.01.19, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n.23 di rimodulazione del Pi.

Successivamente, a seguito delle criticità valutative segnalate dalla scrivente struttura con nota prot. regionale n. 34202 del 25.01.2019, il Comune di Verona, con note pec acquisite al prot. regionale ai nn. 97024 e 97022 del 08.03.2019 ha fatto pervenire nuovo Rapporto Ambientale Preliminare, comprensivo di Allegato 1 e Allegato 2, che annulla e sostituisce quanto già inviato precisando inoltre come la rimanente documentazione, in particolare la DCC n.31 del 21.06.2018 e la Relazione tecnica di non necessità della V.Inc.A. rimanga confermata.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.60264 del 9.04.19 assunto al prot. reg. al n.141628 del 9.04.19 dell'ULSS9;
- Parere n.39104 del 16.04.19 assunto al prot. reg. al n.152589 del 16.04.19 di ARPAV;
- Parere n.2150 del 18.04.19 assunto al prot. reg. al n.158335 del 18.04.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.23687 del 3.05.19 assunto al prot. reg. al n.173405 del 3.05.19 della Provincia di Verona,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 24/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

OSSERVAZIONI

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Verona, ha fatto pervenire dichiarazione attestante che:

- *gli elaborati della variante in oggetto sono stati pubblicati in data 30/07/2018;*
- *il termine ultimo per la presentazione di osservazioni è stato il 28/09/2018;*
- *sono state riconsiderate e valutate anche le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della variante 23 adottata con DCC 1/2017*
- *sono state valutate anche le osservazioni pervenute fuori termine;*
- *il numero complessivo delle osservazioni pervenute, anche a seguito della riapertura dei termini, risulta pari a n° 576, di cui:*
 - *n° 58 accoglibili;*
 - *n° 49 parzialmente accoglibili;*
 - *n° 469 non accoglibili.*



Il numero delle osservazioni selezionate dal valutatore, aventi valenza ambientale risulta pari a n° 35 per un totale di 48 punti valutati. Si allega alla presente comunicazione un quadro riassuntivo delle sole osservazioni selezionate precisando che, qualora si tratti di osservazioni complesse articolate in più punti, il quadro riporta soltanto i singoli punti cui è stata attribuita valenza ambientale."

Per le osservazioni aventi valenza ambientale, si rimanda all'allegato denominato "Oss23-valenzaAmb.pdf", dove si riportano in sintesi le osservazioni, le proposte di controdeduzione e il parere di coerenza del Valutatore, parte integrante del presente parere.

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore relativamente alle osservazioni riferite alla proposta di Rapporto Ambientale, ovvero aventi attinenza con questioni ambientali, per le parti non in contrasto con la conclusione del presente parere.

CONSIDERATO CHE la presente istanza riguarda la *"Variante n. 23 di rimodulazione del Piano degli Interventi. Riesame e rivalutazioni. Conferma parziale, con riapertura dei termini per le osservazioni, modifica e riadozione parziale e pubblicazione.* Infatti, come specificato nella delibera di adozione del C.C. n. 31 del 18.06.18., *"La nuova Amministrazione Comunale, succeduta alla precedente che aveva adottato la variante n. 23, ha effettuato, con il supporto degli uffici, un primo approfondimento conoscitivo dello stato del procedimento della variante 23 e sui contenuti della stessa, al fine, in coerenza con le Linee Programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 09 novembre 2017, di adottare le scelte di gestione operativa della politica urbanistica comunale che salvaguardassero le previsioni della variante n. 23 condivisibili – in applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa - e di apportare le modifiche necessarie per conformare la variante adottata alla nuova strategia urbanistica.*

In particolare è emersa la necessità irrinunciabile di rivalutare la localizzazione e realizzazione delle grandi e medie strutture commerciali all'interno del territorio Comunale in relazione, in particolare, all'applicazione della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 - Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto – ed al suo regolamento di esecuzione, con particolare attenzione a garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale, ad incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale ed infine rafforzando il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive."

Successivamente all'adozione della variante n. 23 è spirato il termine indicato al comma 7 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004. Tale decadenza e la definitiva approvazione della variante n. 22 avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 16.02.2017 ed entrata in vigore in data 17.03.2017 ha determinato, rispetto all'adozione della variante n. 23, una discrasia con lo stato di fatto rappresentato in sede di pubblicazione della variante e successivo deposito delle osservazioni, in particolare rispetto ad alcuni tematismi, ad esempio APP approvati e non dichiarati decaduti con opportuno provvedimento.

Tali criticità hanno determinato, anche al fine dell'applicazione delle misure di salvaguardia, la necessità di operare una ricognizione degli elaborati adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 20.01.2017, distinguendo tra quelli da confermare e quelli da adeguare. Si ricorda che la proposta di deliberazione della variante 23, a seguito dell'adozione erano state presentate 169 osservazioni, valutate dagli uffici e trasmesse al C.C. per l'approvazione, che in considerazione della fine legislatura, è stata restituita agli uffici, in quanto il precedente C.C. non si era espresso.

Il riesame e la rivalutazione dei contenuti della variante n. 23 al PI, oggetto della presente istanza, mantiene ferma la sua adozione avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2017, e deve avvenire, come evidenzia la DCC n. 31 del 21.06.18, *"risolvendo le criticità precedentemente evidenziate mediante, la ripubblicazione degli elaborati revisionati rispetto all'avvenuta decadenza in data 13.03.2017 delle previsioni operative (ove nel quinquennio di efficacia non è stato*



approvato il piano attuativo o convenzionato il comparto) del PI approvato con delibera di Consiglio comunale n. 91/2011 ed all'entrata in vigore della variante n. 22 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 8/2017 entrata in vigore il 17.03.2017 e prevedendo:

- la riapertura dei termini per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni;
- rinnovando la verifica e valutazione delle osservazioni già presentate;
- valutando la necessità di acquisire integrazioni ai pareri o nuovi pareri che non fossero stati acquisiti o espressi dagli enti interessati; depositando gli elaborati di piano, relativamente alle parti oggetto di revisione novativa presso la segreteria comunale ai fini della presentazione delle osservazioni nei termini indicati dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 11/2004.

Tale riesame e rivalutazione della variante n. 23 permette altresì di risolvere alcune criticità rilevate nella vigente variante n. 22 al PI.

Pertanto le osservazioni potranno essere dichiarate ammissibili "se ed in quanto non eccedano il limite di rispetto dei canoni guida del Piano adottato e revisionato."

Sostanzialmente se non proporranno un mutamento delle caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono la sua impostazione. Da qui la necessità di ulteriore ripubblicazione.

Il riesame e l'eventuale nuova controdeduzione alle osservazioni già presentate permetterà una verifica del loro contenuto e una conseguente eventuale diversa loro valutazione finalizzata a rendere coerenti e compatibili le controdeduzioni alle osservazioni alla variante n. 23 al PI, non ultimo per conformare la variante alle indicazioni regionali in materia di individuazione del centro urbano, di recepimento degli strumenti urbanistici e di settore a livello superiore (PTCP; PTRC, PAI, PAQE, ecc.) nonché di adeguamento alle normative attualmente vigenti in materia di commercio (L.R. n. 50/2012 e suo regolamento n. 1/2013) e di consumo del suolo.

Ciò premesso, il tema prevalente della Variante ha riguardato la rimodulazione del dimensionamento risultante dal mancato perfezionamento degli accordi Ex Art. 6 L.R. 11/2004 previsti dal PI 2011. L'amministrazione ha ritenuto opportuno che la presente Variante al PI rimanga circoscritta all'utilizzazione della SUL residua derivante dagli accordi decaduti senza ulteriori incrementi. Per le schede norma i cui accordi non siano stati sottoscritti o non sia stato approvato lo schema di accordo, gli Uffici Comunali hanno avviato la procedura di decadenza, in seguito deliberata con appositi provvedimenti della Giunta Comunale. Successivamente, in data 13.03.2017 è decorso il termine quinquennale stabilito dall'art. 18 comma 7 della LR 11/2004, il quale ha determinato l'automatica decadenza di tutte le previsioni operative contenute nel Piano approvato con DCC 91/2012 per le quali non si siano approvati i relativi strumenti attuativi.

A seguito della pubblicazione di idonei Avvisi relativi ad "Ambiti di ristrutturazione urbana, ambiti I e II del Masterplan della ZAI storica nonché per i contesti dei centri storici e delle Corti Rurali di pregio", pubblicati nel mese di maggio 2016, sono state presentate n. 61 istanze che riguardano: 16 schede norma del fascicolo 2, valutate come successive integrazioni alle richieste di variante delle schede del fascicolo 2;

44 riguardano gli ambiti I e II della ZAI storica;

1 (una) scheda riguarda i Centri Storici.

E' stata data preferenza agli accordi che prevedono quote di ERS o accordi che prevedono cessioni di aree per la formazione dei parchi o della *Green Belt* o non consumano SAU.

Gli accordi di pianificazione della presente Variante si possono così sintetizzare:

- Accordi riconfermati per effetto dell'entrata in vigore della Variante 22, come riportati nel Repertorio Normativo - Sezione 1.

L'Amministrazione ha avviato, con l'elaborazione della presente Variante, un procedimento di riesame e rivalutazione sotto i profili naturalistico e paesaggistico-ambientale, nonché di conformità agli strumenti urbanistici di livello superiore di tutte le schede norma.

L'istruttoria operata dagli uffici comunali ha evidenziato l'incompatibilità di alcune schede norma che non sono state riconfermate, scheda norma 131 e Scheda norma 159.



Per la Scheda norma "560-RA61" la stessa istruttoria comunale ha evidenziato che *"l'ambito dal 2015 ricade all'interno delle aree disciplinate dal Piano stralcio assetto idrogeologico del fiume Adige e Piano di gestione del rischio alluvioni. Inoltre, parte dell'area è stata inserita dalla Soprintendenza, con Decreto in data 03.07.2014, negli ambiti di tutela naturalistica del fiume Fibbio. L'edificazione è stata ridimensionata in modo sostanziale provvedendo anche alla sua rilocalizzazione."* La stessa scheda risulta stralciata, come emerso nel parere di coerenza del Valutatore in sede di esame di osservazione avente carattere ambientale.

- Manifestazioni d'interesse rubricate nel "Fascicolo 2" del PI vigente denominato *"proposte ritenute ammissibili"* e *proposte di cui all'informativa del mese di maggio 2016 "riqualificazione/trasformazione urbanistica"*.

Nel RAP il Valutatore evidenzia che *"Rispetto all'adozione avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 20.01.2017, la rivalutazione operata sotto i profili naturalistico e paesaggistico-ambientale e di conformità agli strumenti urbanistici di livello superiore, ha evidenziato come alcune schede norma non fossero conformi alla tutela naturalistica, le stesse sono state eliminate. A seguito dell'accoglimento di alcuni emendamenti, sono state stralciate ulteriori schede norma."*

- Scheda norma N. 34-35 ex Manifattura Tabacchi.

Si tratta della riproposizione di scheda norma decaduta. Essa è finalizzata al conseguimento dell'effettiva riqualificazione dell'area, attualmente in stato di abbandono e meritevole di rigenerazione, dato il suo valore storico.

Per quanto concerne i contenuti e le valutazioni delle singole schede norma di cui agli allegati n. 1 e 2, che fanno parte integrante del RAP, si evidenzia che le schede si prefiggono di "calare" le azioni nel contesto locale. Ogni scheda descrittiva contiene: *"carature urbanistiche"*, *"modalità di attuazione"*, *"direttive e prescrizioni"*, *"fotoinserimento e contenuti planivolumetrici"*, *"descrizione"*, *"aspetti ambientali"* e *"valutazione di sostenibilità"*.

Inoltre con la presente variante si è provveduto a:

- Adeguamento alla Legge regionale sul commercio (L.R. 50/2012);

Con la presente Variante l'individuazione cartografica del "Centro Urbano", è stata aggiornata a seguito del ricevimento della nota della Regione del Veneto P.G. 151420 del 15.05.2017 la quale, specificando i criteri da adottare in tali individuazione, ha invitato i comuni a rideterminarsi. Tra gli elaborati oggetto di revisione, successivamente all'adozione della variante 23 avvenuta con DCC n. 1/2017, è stata elaborata idonea tavola modificativa delle aree costituenti il centro urbano, confermando le aree degradate precedentemente individuate. Anche il testo delle norme è stato oggetto di revisione al fine di conseguire l'effettivo recepimento degli strumenti urbanistici sovraordinati ed in particolare il PTCP. La localizzazione non include, infine, le strutture all'interno dei centri storici in quanto non richiesta ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2013. Il riesame operato ha determinato, rispetto a quanto adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2017, l'eliminazione di sei nuove localizzazioni di Grande struttura di vendita e l'eliminazione di tre nuove medie strutture.

- Interventi di recupero edilizio e riqualificazione di immobili esistenti, al fine di consentire la riqualificazione degli immobili esistenti negli ambiti destinati alla formazione dei Parchi dell'Adige nord e sud delle colline veronesi.
- Revisione del sistema dei servizi.

Tale fattispecie tratta di meri chiarimenti normativi

- Opere pubbliche della disciplina programmatica del PI

Questa modalità operativa consente di realizzare il raccordo tra la programmazione del PI ed il Programma triennale dei lavori pubblici senza eccessiva rigidità, tenuto conto delle mutate esigenze del territorio che possono maturare nel tempo.

- Edificio di culto *"Regina Pacis"*



La variante n. 23 prevede la trasformazione di parte dell'area di proprietà della Fondazione Regina Pacis, attualmente classificata come "PARCO DELLE COLLINE VERONESI Sub-Ambito S.I.C. di Tutela Naturalistica" (disciplinata dall'articolo 137 delle NTO del PI), in "Aree per parchi servizi e attrezzature di interesse generale A" (disciplinata dall'articolo 124 commi 7, 8 e 9 delle NTO del PI)", individuando tuttavia una specifica normativa.

Infine, sono state oggetto di valutazione le principali modifiche normative di maggior rilevanza ambientale.

La variante n. 23 al PI vigente del comune di Verona si articola all'interno di un contesto strategico coerente e di un quadro pianificatorio - urbanistico e territoriale - consolidato, confluiti nell'assetto strutturale delineato dal PAT approvato con DGRV n. 4148 del 18/12/2007.

Essa attiene, sostanzialmente, alla ripianificazione del dimensionamento previsto in quegli accordi pubblico-privati ex articolo 6 della L.R. n. 11/2004 che non sono stati perfezionati entro i termini indicati all'articolo 155 delle NTO del PI a causa della grave situazione economica e si propone di selezionare gli accordi che, fra le manifestazioni presenti nel fascicolo 2 denominato "proposte ritenute ammissibili", sono stati appunto definiti ammissibili sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Nella variante in parola sono stati analizzati gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

Il quadro di riferimento ambientale tracciato nel RAP considera esclusivamente il livello territoriale comunale allo scopo di definirne i sistemi ambientali teoricamente interessati per la definizione degli impatti e delle aree. A tal proposito si ricorda che il Comune di Verona è supportato dal Piano di monitoraggio integrato per l'individuazione delle specifiche criticità ed opportunità da affrontare nel percorso di pianificazione. Esso è specificamente riferibile all'art. 76 delle NTA del PAT.

Si raccomanda il prosieguo dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio finalizzato alla verifica periodica delle condizioni ambientali, sociali ed economiche locali esplicitate nel *Rapporto straordinario di monitoraggio*, art. 76 delle NTA del PAT, al fine dell'applicazione delle eventuali misure correttive.

Alla luce delle valutazioni espresse dal Valutatore nel Rapporto Ambientale Preliminare, comprensivo dell'allegato n.1 "Tabella di Sintesi delle Schede Norma" e dell'allegato n. 2 "Approfondimenti Ambientali", si evidenzia che per la maggior parte delle schede norma lo stesso Valutatore dichiara che "allo stato attuale non si dispone di elementi sufficienti per la valutazione di sostenibilità ambientale e sociale della trasformazione prevista", che si demandano a successiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

Per quanto riguarda:

la scheda norma "ATO 1 - CS10", trattandosi di "Riconversione ex Cinema Corallo in Centro storico, individuato dal PAT (NTA, Art. 53) come "Area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana.", la scheda norma riporta modalità attuative diverse da quelle previste dalle NTA del PAT. Inoltre, anche per la stessa non risultano definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, anche in termini cumulativi;

la scheda norma "ATO 3 417", trattandosi di "Ambito periurbano al margine del nucleo insediativo del quartiere di San Massimo, in prossimità di un'area di cava estinta ed interessata da forestazione spontanea", in considerazione della localizzazione a margine di un'area di cava estinta e della necessità di un maggior approfondimento con riferimento alla sicurezza e salute umana e di elementi di natura geologica-geomorfologica dell'area, si demanda a successiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, che meglio definisca quanto su indicato oltre a chiarire univocamente il n. di piani fuori terra.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV in data 24 maggio 2019, dalla quale emerge che la Variante n. 23 di rimodulazione del Piano degli Interventi vigente, del Comune di Verona (VR), non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Prima dell'attuazione dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "*Piano di Emergenza Comunale*".

In fase di attuazione le schede norma, di seguito riportate:

| | | |
|--------|---------------|---|
| ATO 1 | Scheda Norma: | CS10; |
| ATO 2 | Scheda Norma: | 346-RA34; |
| ATO 3 | Schede Norma: | RA58, 215, 221, 246-RA27, 302, 382-RA51, 394B-RA6, 417, 567; |
| ATO 4 | Schede Norma: | 11/B1-RA45, 24/B1, 34-35 B1, 37B1-RA44, 40B1-RA26, 95-RA41, 360, 405, 511, RA3, RA5, RA13-270, RA35, RA37, RA40-23B1, RA52-351, RA53; |
| ATO 6 | Scheda Norma: | RA28; |
| ATO 8 | Schede Norma: | 253-RA8, 442, 464, RA33, RA42; |
| ATO 10 | Scheda Norma: | 379. |

dovranno essere assoggettate a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti generati, a condizione che, per quanto concerne le schede norma a cartatura urbanistica commerciale, venga rispettato quanto disposto dalla normativa di settore, L.R. 50/2012 e ss.mm.ii. e relativo regolamento regionale.

Inoltre, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, comprensivo dell'allegato n.1 "*Tabella di Sintesi delle Schede Norma*" e dell'allegato n. 2 "*Approfondimenti Ambientali*"; dalla documentazione integrativa prodotta e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA n.24/2019.


Infine, si raccomanda l'aggiornamento del Piano di monitoraggio finalizzato alla verifica periodica delle condizioni ambientali, sociali ed economiche locali esplicitate nel Rapporto straordinario di monitoraggio, art. 76 delle NTA del PAT, al fine dell'applicazione delle eventuali misure correttive.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n.23 di rimodulazione del PI del Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi:

**prima dell'attuazione:**

- di quanto previsto nella Variante dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale";


in sede di attuazione:

- le schede norma, di seguito riportate:

| | | |
|--------|---------------|--|
| ATO 1 | Scheda Norma: | CS10 |
| ATO 2 | Scheda Norma: | 346-RA34 |
| ATO 3 | Schede Norma: | RA58, 215, 221, 246-RA27, 302, 382-RA51, 394B-RA6, 417, 567 |
| ATO 4 | Schede Norma: | 11/B1-RA45, 24/B1, 34-35 B1, 37B1-RA44, 40B1-RA26, 95-RA41, 360, 405, 511, RA3, RA5, RA13-270, RA35, RA37, RA40-23B1, RA52-351, RA53 |
| ATO 6 | Scheda Norma: | RA28 |
| ATO 8 | Schede Norma: | 253-RA8, 442, 464, RA33, RA42 |
| ATO 10 | Scheda Norma: | 379 |

dovranno essere assoggettate a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti generati, a condizione che, per quanto concerne le schede norma a cartatura urbanistica commerciale, venga rispettato quanto disposto dalla normativa di settore, L.R. 50/2012 e ss.mm.ii. e relativo regolamento regionale;

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, comprensivo dell'allegato n.1 "Tabella di Sintesi delle Schede Norma" e dell'allegato n. 2 "Approfondimenti Ambientali";
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015
 - prescrivendo:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Vertigo angustior*, *Austroptamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Parnassius apollo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Coenonympha oedippus*, *Lampetra zanandreae*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*,



Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zameletta longissima, Natrix tessellata, Tetrao tetrax, Tetrao urogallus, Gavia stellata, Gavia arctica, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Crex crex, Himantopus himantopus, Bubo bubo, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Tadarida teniotis, Hystrix cristata;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

riconoscendo la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11120 - Tessuto urbano residenziale continuo mediamente denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade atransito veloce e superfici annesse



(autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12270 - Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio", "12280 - Grandi impianti di concentrazione e smistamento merci (interporti e simili)", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14120 - Cimiteri vegetati", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

Infine si raccomanda l'aggiornamento del Piano di monitoraggio finalizzato alla verifica periodica delle condizioni ambientali, sociali ed economiche locali, esplicitate nel Rapporto straordinario di monitoraggio, art. 76 delle NTA del PAT, al fine dell'applicazione delle eventuali misure correttive.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masidi

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso